



Comune di Recoaro Terme
 Prov. di Vicenza - Ufficio Tecnico Comunale
 Via Roma, 10 - 36076 Recoaro Terme
 Tel. 0445-793.300 - C.F. 00192560241.

Prot. n. 1618

Ordinanza n. 8

Li, 10/02/2021

OGGETTO: Regolamentazione viabilità nella strada silvopastorale Montefalcone-Passo Gabelle, in Comune di Recoaro Terme. Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del tratto di strada silvopastorale Montefalcone-Passo Gabelle con decorrenza immediata e fino a Domenica 30 Maggio 2021;

IL SINDACO

PREMESSO che per il tratto di strada silvopastorale nel tratto Sella Campetto - Passo Gabelle, fino al confine con il Comune di Crespadoro non è soggetta ad apertura dalla neve;

RCHIAMATA la nota Prefettizia Prot. 0012143 del 04/02/2021, Fasc. n. 2021/Area V Protezione Civile e Difesa Civile avente per oggetto "Situazione valanghiva dei versanti meridionali della Cima Mesole che incombe sulla strada di accesso del Rifugio Bertagnoli-La Piatta del 04/02/2021;

RILEVATO che il suddetto tratto stradale molto stretto, con pendenze accentuate e con pochi slarghi per lo scambio, rende la sua percorrenza pericolosa durante il periodo invernale a causa della presenza di ghiaccio e neve sul fondo stradale nonché per l'eventualità di possibili cadute di accumuli nevosi;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 50 del 03/12/2020 del Comune di Crespadoro con la quale viene chiusa temporaneamente al transito, in caso di nevicata e presenza di neve e ghiaccio, il tratto di strada di accesso alla località "La Piatta" con decorrenza 17/01/2021 e fino al 30 Maggio 2021;

RITENUTO pertanto opportuno, per motivi di sicurezza ed incolumità delle persone, regolamentare la circolazione stradale e conseguentemente chiudere temporaneamente al transito nel tratto di strada silvopastorale comunale il tratto Sella del Campetto - Passo Gabelle sita in territorio del Comune di Recoaro Terme;

CONSIDERATO che la presente ordinanza troverà applicazione nella stagione invernale 2020 - 2021 solamente in caso di nevicata e presenza di neve e ghiaccio sul fondo stradale nonché per l'eventualità di possibili cadute di accumuli nevosi sulla sede stradale;

ACCERTATO che il proposto provvedimento si rende necessario per imprescindibili esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità e di sicurezza della circolazione e al transito pedonale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di atto prodotto da sistema informativo automatizzato attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi suesposti

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A DOMENICA 30 MAGGIO 2021, DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, IN CASO DI NEVICATE E PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SUL FONDO STRADALE SUL TRATTO DI STRADA SILVOPASTORALE CHE VA DALLA LOCALITA' SELLA CAMPETTO FINO AL AL PASSO GABELLE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RECOARO TERME.

DISPONE

Che venga, eventualmente, effettuata l'apposizione della prescritta segnaletica indicativa in corrispondenza delle testate del tratto interessato e degli incroci, dei relativi segnali di preavviso e di deviazione e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Municipale e dei Carabinieri, ai sensi degli artt. 30 - 43 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio del Comune ed in corrispondenza degli incroci interessati dal tratto di strada in parola dove viene modificato il transito veicolare, nonché comunicato alla Prefettura di Vicenza, alla Questura di Vicenza, al Comune di Crespadoro alla locale Stazione dei Carabinieri di Recoaro Terme e quella di Crespadoro, al Consorzio di polizia locale Valle Agno e a quello di Polizia Locale "Vicenza Ovest", al Centro Ospedaliero di Valdagno e a quello di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, al Gruppo Carabinieri Forestale di Vicenza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'U.O Forestale - Ufficio di Vicenza, alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Recoaro Terme e a quello di Arzignano, al Rifugio Montefalcone e a quello del Bertagnoli e al Club Alpino Italiano - Sezione di Valdagno e a quello di Arzignano.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni derivanti a persone, materiali e/o cose per il mancato rispetto della presente ordinanza.

Il Comune di Recoaro Terme, i suoi Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla sospensione temporanea della circolazione stradale.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano disposizione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Vicenza, TAR Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine massimo di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.



Il Sindaco
Armando Cuneo
[Handwritten signature]